



1956

TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

dr.ssa A. Baroncini in data 5.2.2010 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 303881/07 R.G. cont. vertente

TRA

DI SCHIENA ALESSIA elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro n.38 presso lo studio dell'avv. G. De Francesco che la rappresenta, giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

UNICOOP TIRRENO Società Cooperativa, in persona del procuratore "protempore", domiciliata in Roma, via Bolzano n. 15 presso lo studio dell'avv. G. De Tommaso, che la rappresenta con gli avv L. Tozzi e G. P. Schembri del Foro di Grosseto, giusta procura a margine della memoria di costituzione

RESISTENTE

Dispositivo

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

dichiara la nullità dei termini apposti ai contratti stipulati a partire da quello con effetti decorrenti dal 16.2.2004 e la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel V livello del ccnl Distribuzione Cooperativa a decorrere da tale data;

condanna, per l'effetto, la società convenuta a riattivare il rapporto ed a pagare al ricorrente le retribuzioni maturate a far data dalla costituzione in mora, mediante offerta di prestazione lavorativa con raccomandata pervenuta al datore di lavoro in data 29.5.2007, oltre interessi e rivalutazione, ed al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Rigetta ogni ulteriore domanda

Condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi.

Così deciso in Roma, 5.2.2010

Il Giudice
Dott. Anna Baroncini